

REGOLAMENTO SULLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI AI SOCI

TITOLO I – SCOPO E GENERALITÀ

Art. 1 – Scopo

Il presente regolamento definisce i diritti dei soci attivi alle prestazioni individuali erogate dalla Unitas, da un suo servizio o da una sua struttura.

Esso definisce pure la procedura di reclamo contro una mancata prestazione.

TITOLO II – PRESTAZIONI FINANZIARIE

Art. 2 – Reka-Check

I soci Unitas possono richiedere nel corso di ogni anno civile fino a CHF 500.– in Reka-Check pagandoli l'85% del loro valore. Il diritto nasce l'anno seguente all'ammissione quale socio attivo.

Il finanziamento di questa prestazione è a carico della Unitas e la richiesta deve essere fatta al Segretariato entro il 15 dicembre dell'anno di riferimento.

Art. 3 – Riduzione del prezzo delle gite o vacanze collettive

Per queste attività la Unitas partecipa con un sussidio deciso dal Comitato. L'entità di questo contributo viene comunicata sul calendario delle attività annuali.

Art. 4 – Accompagnatore per viaggi e vacanze private

I soci attivi della Unitas che hanno bisogno di una persona accompagnante in occasione di vacanze, di viaggi, per partecipare a una manifestazione sportiva o a un corso non organizzati dalla Unitas o da un suo gruppo riconosciuto, ricevono, dietro presentazione di una domanda, un contributo fino a concorrenza di CHF 800.– per persona e per anno, e ciò a condizione che le spese della persona accompagnante siano a carico del socio stesso. Il finanziamento di questa prestazione è a carico della Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista.

L'importo richiesto non può essere versato in anticipo ma verrà rimborsato in base alle spese giustificate.

I parenti stretti o le persone conviventi non ricevono il contributo per la persona accompagnante in quanto si può ammettere che accompagnerebbero comunque la persona cieca o ipovedente.

Il rimborso può essere chiesto la prima volta un anno dopo l'iscrizione alla Unitas e in seguito ogni anno successivo.

Il contributo è escluso qualora il richiedente ne riceva uno analogo da parte di altre organizzazioni.

Art. 5 – Incontri e manifestazioni

Agli incontri e manifestazioni organizzate dalla Unitas il costo dei pranzi e delle cene è stabilito in CHF 20.– tutto compreso per i soci attivi e il loro accompagnatore.

Il socio che partecipa per la prima volta e il suo accompagnatore non pagano nulla.

TITOLO III – MEZZI AUSILIARI NON RICONOSCIUTI

Art. 6 – Mezzi ausiliari usualmente soggetti a provvedimenti AI

Dopo valutazione da parte del Servizio tiflogico e/o del Servizio informatica delle richieste di mezzi ausiliari forniti dai rispettivi servizi e delle eventuali ore di istruzione necessarie, il socio che per età o nazionalità non ha diritto a un provvedimento AI per la fornitura di un simile mezzo può chiederne il prestito alla Unitas, nei limiti dello stock disponibile. La direzione definisce quali mezzi ausiliari sono soggetti a prestito.

Per l'acquisto di mezzi ausiliari particolarmente costosi o di bastoni bianchi non riconosciuti o parzialmente riconosciuti dall'AI la Fondazione Unitas in memoria di Tarcisio Bisi e Anita Gaggini e la Fondazione Emma ed Ernesto Rulfo riconoscono dei contributi. Le condizioni sono stabilite dalle fondazioni stesse.

Sia nel caso di prestito di mezzi ausiliari sia di acquisto, la Unitas fornisce al socio anche le ore di istruzione necessarie.

TITOLO IV – PROCEDURA

Art. 7 – Decisione e reclamo

Il direttore della Unitas vigila sul rispetto del presente regolamento e prende tutte le decisioni necessarie.

Qualora ritenesse che una prestazione richiesta non sia dovuta, ne informa per iscritto il socio richiedente, avvertendolo della possibilità di presentare un reclamo nel termine di 30 giorni al Comitato.

Il Comitato decide sul reclamo in via definitiva.

Approvato dal Comitato l'8 ottobre 2003. Modificato l'8 luglio 2004, il 26 luglio 2006, il 27 novembre 2010, il 24 novembre 2015 e il 6 settembre 2018.